

# 17461/15

#### REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

Inammissibilità della

proposta di concordato

preventivo e dichiarazione

di fallimento.

Concordato dilatorio.

Ammissibilità. Limiti.

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

#### PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO CECCHERINI

- Presidente -

Dott. ANIELLO NAPPI

- Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

Dott. ANTONIO DIDONE

- Consigliere -

R.G.N. 25664/2012

001101911010

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

ha pronunciato la seguente

- Rel. Consigliere

Rep.

Ud. 13/05/2015

PU

SENTENZA

sul ricorso 25664-2012 proposto da:

REM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 09737731001), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. SPALLANZANI 22/A, presso lo STUDIO BUSSOLETTI NUZZO & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO BUSSOLETTI, ERMANNO LA MARCA, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

2015

885

4

UNIPOL BANCA S.P.A., già UGF BANCA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO N.4/C, presso l'avvocato ETTORE CAPPUCCIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

FALLIMENTO REM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore prof. avv. FRANCO PAPARELLA, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D'ITALIA 19, presso l'avvocato BRUNO SED, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

contro

BANCA POPOLARE PUGLIESE;

- intimata -

controricorrenti

avverso la sentenza n. 4777/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/10/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2015 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO; udito, per la ricorrente, l'Avvocato PATRIZIA USAI, con delega orale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente FALLIMENTO,

2

l'Avvocato SED BRUNO, anche con delega per la controricorrente UNIPOL, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, per l'accoglimento del secondo e per l'assorbimento del terzo motivo.



### Svolgimento del processo

Con sentenza n.366 del 2012, il Tribunale di Roma, dopo aver dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo con decreto del 6/6/2012, ha dichiarato il fallimento della Rem s.r.l.

La Rem presentava reclamo nonché istanza ex art.19 l.f.; resistevano il Fallimento ed Unipol Banca.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata in data 1 ottobre 2012, ha respinto il reclamo proposto dalla Rem s.r.l. e l'istanza ex art.19 l.f., ed ha compensato tra le parti le spese.

Nello specifico, e per quanto ancora rileva, la Corte del ritenuto / infondato 11 reclamo, ha merito stante l'inammissibilità della proposta di concordato, lesiva dei diritti dei creditori privilegiati, per prevedere "una dilazione che va al di là dei tempi normalmente necessari per l'inizio della liquidazione del patrimonio immobiliare, sicchè i creditori privilegiati si trovano nella condizione di dover subire il concordato o, per poter votare, di dover rinunciare al loro diritto di prelazione"; ha considerato pacifico lo stato di insolvenza, stante la proposizione dell'istanza di concordato preventivo.

Ricorre avverso detta pronuncia la società Rem, sulla base di tre motivi.

4

Si difendono con separati controricorsi il Fallimento ed Unipol Banca.

La ricorrente ha depositato la memoria ex art.378 c.p.c.

#### Motivi della decisione

1.1.— Col primo motivo, Rem si duole della violazione dell'art.1362 c.c., per avere la Corte d'appello inteso come iniziali anziché finali i tempi di pagamento dei creditori privilegiati indicati nella proposta di concordato, "travisando così il tenore letterale della stessa ovvero comunque trascurando di considerare l'intenzione del proponente, come emergente dalla medesima proposta".

2.1.- Il motivo è inammissibile.

ě

La ricorrente infatti, al di là del riferimento alla violazione del criterio di interpretazione del contratto di cui all'art.1362 c.c., propone la questione dell'interpretazione della proposta, e quindi pone una vera e propria questione di merito e non già di violazione dei criteri ermeneutici da parte della Corte d'appello.

1.2.- Col secondo mezzo, la ricorrente si duole della violazione degli artt. 160, 161, 162 e 177 l.f.

La parte ribadisce che le norme in questione non impongono di offrire ai creditori privilegiati "l'esatto adempimento", come ritenuto dal Giudice del merito, ma piuttosto di offrire l'integrale pagamento dei creditori

privilegiati, con possibilità di falcidia in caso specifica in capienza del bene oggetto di garanzia, e tale integrale pagamento è stato offerto nel caso di specie: nella proposta, i creditori privilegiati avrebbero dovuto semplicemente attendere, come in oqni altra ipotesi di procedura concorsuale, la liquidazione dei beni gravati da privilegio, la dilazione nel soddisfacimento dei creditori era conseguenza ineliminabile della natura dei beni da liquidare, in massima parte immobili, ed era prevista la remunerazione del tempo necessario per la liquidazione col riconoscimento degli interessi convenzionali, ossia degli interessi stabiliti per ciascuno dei creditori privilegiati da ciascun relativo titolo. E della corresponsione degli interessi la Corte d'appello non ha in alcun modo tenuto conto, mentre la stessa ha ritenuto in modo arbitrario ed inammissibile che i tempi della liquidazione fossero stati dilatati per volontà del liquidatore, in

2.2.- Il motivo è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.

creditori privilegiati.

Va resa applicazione del principio enunciato nella sentenza 10112/2014 ( e conforme, la successiva 20388/2014) secondo cui, in materia di concordato preventivo, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una

tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici procedura (e della liquidazione, in "liquidativo") concordato cosiddetto equivale soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi "normali", con il quale i creditori conseguono disponibilità delle somme ad essi spettanti; la determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177, terzo comma, 1. f., costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata ex art. 160, secondo comma, 1. f., tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi soluzione alternativa al concordato, oltre che contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 l.f. (richiamata dall'art. 169 l.f.).

E tale valutazione è stata del tutto omessa dal Giudice del merito.

- 1.3.- Col terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione dell'art.5 l.f., sostenendo l'insussistenza dello stato di insolvenza.
- 2.3.- Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

3.1.- Conclusivamente, dichiarato inammissibile il primo motivo, va accolto nei sensi di cui in motivazione il secondo, rimanendo così assorbito il terzo, e, cassata la pronuncia impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che provvederà al nuovo giudizio sul reclamo alla stregua del principio di diritto sopra indicato; al Giudice del rinvio spetterà anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie nei sensi di cui in motivazione il secondo motivo, assorbito il terzo; cassa la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, in data 13 maggio 2015

Il Consigliere est.

R. M. D. Vales

Depositato in Cancelleria

Il Pr/e,

**⊭**idente

-2 SET 2015

Arnaldo CASANO

Arnaldo CASANO

Arnaldo CASANO